

registro, una quota delle utenze domestiche e commerciali di energia elettrica; le Regioni percepirebbero l'addizionale all'IRE, la compartecipazione all'IVA, la tassa automobilistica (solo una piccola parte del gettito totale), i prelievi su alcolici, tabacchi e giochi; le Province percepirebbero una addizionale all'accisa sulla benzina e gasolio, una quota del tributo sui rifiuti solidi, una addizionale alla tassa automobilistica, una quota relativa alle utenze commerciali di energia elettrica; i Comuni gestirebbero la platea impositiva relativa agli immobili, il tributo sui rifiuti solidi, l'addizionale all'IRE, la compartecipazione all'IVA, l'addizionale sull'accisa benzina e gasolio, l'addizionale alla tassa automobilistica, la quota sulle utenze domestiche di energia elettrica; le Comunità montane percepirebbero i proventi relativi all'utilizzo delle acque (usi minerali, usi idroelettrici, demanio idrico) e potrebbero compartecipare ad una quota dell'IRE.

- si considera la possibilità per gli enti locali, anche allo scopo di realizzare obiettivi di politica economica locale, di proporre alla Regione l'individuazione di basi imponibili ulteriori, opportunamente motivate;
- viene prevista la possibilità di sostituire flussi di trasferimenti, ripetitivi e quantitativamente bene accertati, erogati dalla Regione ai Comuni ed alle Province, con la cessione di tributi regionali;
- la quantificazione della necessità di spesa ai fini perequativi è disposta in base all'individuazione di costi standard e non in base alla spesa storica. Si prevede un coordinamento tra la perequazione effettuata dallo Stato e quella della Regione di pertinenza per meglio cogliere le peculiarità territoriali dei fabbisogni e nel rispetto della competenza regionale di coordinamento della finanza regionale e locale.

2.4 Le difficoltà legate all'Irap: alcune caratteristiche del gettito regionale e i problemi di una sua sostituzione

La questione sollevata presso la Corte di giustizia europea⁵⁶ riguarda la possibile incompatibilità dell'Irap con le norme comunitarie (ex articolo 33 della sesta direttiva comunitaria)⁵⁷. Le norme comunitarie non vietano, naturalmente, a uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte, sempre che, tuttavia, tale imposta, diritto e tassa non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera. Si intende così evitare che norme tributarie nazionali alterino la concorrenza limitando la libera circolazione di merci e servizi. Ciò potrebbe avvenire se tali sistemi impositivi incidessero sul funzionamento del mercato interno interferendo con l'Iva comunitaria (ad esempio tramite sussidi mascherati alle esportazioni o tassazioni più elevate sui beni importati dall'estero, rispetto a quelli prodotti internamente). La questione che si pone è, quindi, se l'Irap sia assimilabile a una imposta sulla cifra d'affari o se sia in grado di alterare la libera concorrenza nel mercato interno.

Anche se per una valutazione conclusiva si dovrà attendere il giudizio definitivo della Corte europea, con il deposito delle conclusioni dell'avvocato generale della Corte lo scorso 17 marzo, che ha espresso un giudizio contrario al tributo, si sono poste le premesse per un esito non favorevole al governo italiano del procedimento.

L'avvocato generale della Corte ha concluso il suo esame sostenendo, infatti, che l'Irap è una imposta indiretta, poiché l'onere dell'imposta è «sostanzialmente sopportato dal consumatore finale». Nel raggiungere tale orientamento il magistrato ha di fatto ignorato le distinzioni tra Irap ed Iva⁵⁸ argomentando che nelle due imposte il contribuente de facto è lo

⁵⁶ Il procedimento C-475/03 è stato avviato su domanda di pronuncia pregiudiziale proveniente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona a seguito del ricorso presentato da una impresa a cui le autorità fiscali avevano rigettato la richiesta di rimborso.

⁵⁷ Va ricordato che al momento dell'introduzione dell'imposta la Commissione Ue (Direzione generale per la fiscalità) diede parere favorevole sul nuovo tributo.

⁵⁸ Guardando alla sostanza economica delle possibili manifestazioni di capacità contributiva, Iva ed Irap sono imposte nettamente diverse. A livello aggregato, l'Iva è un'imposta sul consumo, che viene poi raccolta mediante un meccanismo che tassa l'incremento di valore in ogni fase del processo produttivo, ma relativamente alla sola componente dei beni di consumo (infatti nella determinazione dell'imposta si riconosce la totale deducibilità degli acquisti di beni di investimento). L'Irap è invece un'imposta sul valore aggiunto in senso proprio: essa riguarda la somma delle remunerazioni di tutti i fattori produttivi impiegati. E' un'imposta sui redditi e nella determinazione dell'imposta si riconosce la deducibilità delle spese per beni strumentali soltanto nella quota degli ammortamenti.

L'Iva è una "imposta sugli scambi", che non tassa la produzione in quanto tale, bensì la produzione oggetto di scambio sul mercato. Lo scopo ultimo dell'Iva è tassare il consumo finale. Nell'orizzonte dell'Irap, al contrario, manca questa finalizzazione al consumo finale, e il «valore netto della produzione» viene apprezzato dal legislatore come "fatto tassabile", indipendentemente da un atto di scambio (rientrano nell'imponibile Irap anche le variazioni delle rimanenze delle merci, quindi una "ricchezza" prodotta e misurabile contabilmente, ma non ancora riconosciuta tale dal mercato).

Per l'IVA la rilevanza del consumo finale giustifica la detassazione delle esportazioni (quand'anche relative ad una produzione interamente nazionale), e specularmente una tassazione delle importazioni, cui corrisponde una produzione interamente estera. Nell'Irap rileva invece il territorio su cui insiste la produzione e in cui vengono reperiti i fattori produttivi, anche in chiave di giustificazione costituzionale del tributo.

stesso. E' il consumatore finale, quello cioè su cui grava, quale risultato di variazioni dei prezzi e delle quantità nel sistema economico, il peso effettivo dell'imposta, dato che «l'onere di un'imposta riscossa in ciascuna fase di una catena commerciale sarà in genere trasferito lungo la catena stessa⁵⁹». L'avvocato generale utilizza in altri termini l'argomento della prevalenza della sostanza sulla forma per concludere che l'Irap è un'imposta indiretta.

Una argomentazione che sembrerebbe applicabile ad ogni imposta sui redditi⁶⁰ e che, se estesa, finirebbe per minare alle fondamenta molti elementi dei sistemi fiscali nazionali.

Ove l'esito conclusivo si confermasse negativo si porrebbero due ordini di problemi: non solo come sostituire il gettito finora assicurato, ma anche come ripristinare l'autonomia tributaria regionale che, con una eventuale abolizione dell'Irap, verrebbe sostanzialmente ridotta.

Come si è visto nel paragrafo precedente, si tratta di una autonomia che, pur nei limiti dei blocchi introdotti dal Governo, è stata esercitata dalle Amministrazioni regionali sia per alimentare entrate fiscali locali sia per sostenere, con una azione redistributiva, politiche di sostegno di alcuni comparti produttivi o attività sociali specifiche.

Il dibattito su come intervenire e sostituire il tributo in caso di una sentenza non favorevole è stato particolarmente ricco. Sono state prospettate soluzioni diverse, in buona misura riconducibili alle diverse caratteristiche dell'imposta e a diverse valutazioni sui risultati con essa ottenuti rispetto alle attese.

Non va dimenticato che l'Irap ha sostituito una serie di tributi, contribuendo alla semplificazione e alla razionalizzazione del prelievo nel suo complesso⁶¹; essa grava sul costo del lavoro e sui redditi derivanti dall'impiego di capitale; incide dunque sui costi di produzione.

Inoltre l'Irap costituisce il pilastro dell'autonomia fiscale delle Regioni. Questo spiega l'indeducibilità del tributo dalle imposte erariali: se l'Irap fosse deducibile un eventuale aumento di aliquota deciso a livello regionale provocherebbe una riduzione del gettito delle imposte sui redditi statali.

L'imposta soddisfa alcuni criteri importanti sotto il profilo della neutralità del prelievo: ha una base molto ampia e dunque consente di prelevare un gettito di rilievo con aliquote relativamente basse, che scoraggiano, rendendola meno profittevole, sia l'evasione che

⁵⁹ Si veda il punto 64 delle conclusioni dell'Avvocato generale.

⁶⁰ E' stato osservato ad esempio che se l'Irap fosse scomposta in tre imposte con identica aliquota, una sui profitti, una sugli interessi ed una sulle retribuzioni, l'incidenza sul consumatore finale non muterebbe. Si dovrebbe ritenere che queste tre imposte sono incompatibili con le direttive Iva? E se una delle tre componenti fosse abolita, ad esempio quella sugli interessi, le imposte sui profitti e sulle retribuzioni non sarebbero ancora traslate sui consumatori? Non si dovrebbero dichiarare ancora incompatibili con la normativa Ue?

⁶¹ Si rammenta che l'Irap ha sostituito l'imposta patrimoniale sulle imprese, l'Ilor, i contributi sanitari, la "tassa sulla salute", l'Iciap e altri tributi minori

l'elusione fiscale; è neutrale nei confronti delle scelte finanziarie delle imprese, non favorisce cioè l'indebitamento ai danni del finanziamento con capitale proprio.

Se da un lato tuttavia c'è chi sostiene che con la sua introduzione si è lasciato pressoché inalterato il costo del lavoro (perché l'Irap ha sostituito, per un importo mediamente corrispondente, i contributi sanitari), e si è ottenuto una riduzione del costo del capitale (tranne che per le imprese con rapporti di indebitamento particolarmente elevati), dall'altro vi è chi invece sostiene che nella sua pratica applicazione, la neutralità dell'Irap è risultata piuttosto limitata e l'onerosità molto elevata, anche per effetto della sua indeducibilità. Si sarebbe avuta, quindi, una perdita relativa di competitività delle produzioni interne; una discriminazione a danno dei settori a più alta intensità di lavoro e dei soggetti costretti a ricorrere in maggior misura all'indebitamento; un peso eccessivo sulle imprese non in utile; una limitata applicazione del principio di corrispondenza tra imposta pagata e benefici della spesa che va a finanziare, particolarmente importante nel caso di tributi locali.

Nel dibattito quindi si stanno confrontando diverse ipotesi.

Negli anni che precedettero il varo della nuova normativa, in alternativa all'Irap, vi era chi sosteneva l'opportunità di un'imposta sui consumi locali connessa ai consumi finali (che dopo gli immobili costituiscono l'indicatore reddituale maggiormente legato al territorio) che avrebbe consentito un notevole autogoverno fiscale. Una proposta che si scontrava proprio con i rischi di illegittimità sul piano comunitario. La riproposizione di tale alternativa oggi (un aumento generale dell'aliquota IVA è stato disposto di recente in alcuni Paesi europei) presenterebbe tuttavia alcune controindicazioni non marginali: sposterebbe il carico fiscale dai redditi ai consumi, colpendo redditi finora non raggiunti, anche delle fasce più deboli (i pensionati); potrebbe avere effetti negativi sull'inflazione; potrebbe veder aumentare (all'aumentare dell'aliquota) la propensione all'evasione per questa imposta; inoltre, non permetterebbe di garantire un adeguato margine per la gestione dell'autonomia fiscale regionale.

Anche il ritorno alla situazione precedente la riforma non è esente da inconvenienti. Una delle soluzioni avanzate prevede che ciò avvenga attraverso una Suddivisione dell'Irap in imposte separate sulle particolari categorie di reddito che ne costituiscono la base imponibile e prevedendo l'esenzione per alcuni di questi. A questa soluzione sono state rivolte tutte quelle critiche di cui erano oggetto i tributi precedenti alla riforma Irap. Ogni esclusione comporta poi un aumento di aliquota sui redditi rimanenti e questo potrebbe alimentare distorsioni nelle scelte delle imprese e comportamenti elusivi. Dal punto di vista della finanza regionale, difficilmente si potrebbe prevedere l'ineducibilità per i contributi sanitari e questo introdurrebbe una pericolosa interdipendenza fra finanza regionale e statale.

Eguale complesso (anche e soprattutto sotto l'urgenza del momento) individuare delle tasse collegate allo svolgimento delle funzioni e all'erogazione di servizi pubblici; tasse la cui determinazione quantitativa possa essere modulata tenendo conto del principio di capacità contributiva, in un'ottica che coniughi efficienza e perequazione sociale.

C'è chi ritiene poi più efficace – e più vicino alla logica che vorrebbe una sostituzione dell'imposizione esistente con una più collegata alla spesa che viene finanziata – l'introduzione di una imposta capitaria intesa come tassa fissa di accesso al servizio sanitario. Una idea tuttavia che presenta ad un tempo problemi di equità (tutti pagano uguale indipendentemente dal reddito) e di flessibilità gestionale a livello decentrato.

Diverse le proposte in direzione di una parziale riforma dell'imposta così come finora prevista. Tra coloro che valutano rilevanti i fenomeni distorsivi ad essa riconducibili prevale un orientamento più radicale: espungere dalla base imponibile del tributo il costo del lavoro (riconoscendone la deducibilità) e prevedere la deducibilità dell'Irap dall'imponibile soggetto alle imposte sul reddito (Irpef e Ires)⁶². Si tratta di modifiche strutturali che implicano una forte riduzione del gettito del tributo e l'esigenza di ricorrere a nuove fonti di entrata. Visto che esse devono finanziare il costo del servizio sanitario, si ritiene che debbano essere individuate ricorrendo alla parafiscalità e chiamando alla contribuzione obbligatoria le classi di soggetti che fruiscono del servizio sanitario ma non lo pagano perché esclusi dall'Irap. Una soluzione questa che, specie per quello che riguarda la deducibilità dal reddito, incorre, come altre soluzioni precedentemente richiamate, in una pericolosa interdipendenza fra finanza regionale e statale.

Più limitate le modifiche proposte da coloro che ritengono sia opportuno cambiare la forma dell'Irap ma non la sostanza, nel senso di far emergere con maggiore chiarezza il carattere del tributo come imposta sui redditi (con una base imponibile calcolata non più per differenza tra valore della produzione e costo delle materie prime e dei beni intermedi, ma come somma delle remunerazioni dei diversi fattori produttivi, salari, interessi e profitti) e ridurre il costo del lavoro rendendo i contributi sociali deducibili dalla nuova imposta, compensando la perdita di gettito (in mancanza di margini di riduzioni effettivi) con un incremento contenuto dell'aliquota. Una soluzione questa a cui si attribuisce il pregio di mantenere alcune delle caratteristiche positive dell'imposta, prevedendo tuttavia un benefico effetto sul costo del lavoro e quindi sulla competitività.

Nella tabella 23 si riportano i principali risultati di un esercizio di simulazione che mira a verificare l'impatto sul gettito regionale di due delle modifiche normative in precedenza ricordate: quella che prevede la deducibilità dei contributi dalla base imponibile dell'imposta e

⁶² Verrebbero così risolti anche i problemi legati al giudizio davanti alla Consulta per possibile violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione

quella che, invece, prevede la sottrazione dell'intero costo del lavoro. L'obiettivo che si vuole cogliere non è tanto quello di fornire una stima, ulteriore rispetto a quelle esistenti, degli effetti di tali misure in termini di gettito, quanto di valutare le trasformazioni che queste modifiche potrebbero produrre nella dimensione della base imponibile regionale⁶³.

L'esercizio è condotto a partire dalle informazioni relative a base imponibile ed imposta per Regione, distinti per settore economico (i valori sono quelli relativi alle dichiarazioni per anno di imposta 2001 diffusi dal Ministero dell'economia nel dicembre 2004)⁶⁴ ⁶⁵.

Nella prima colonna della tavola è indicato il gettito complessivo per le 15 Regioni a statuto ordinario nel 2001. Si è inoltre specificato quanto di tale gettito è riferibile al prelievo sulle Amministrazioni Pubbliche. Tale quota, in media del 25%, presenta forti differenze a livello regionale: nell'area meridionale l'Irap pubblica rappresenta (nella configurazione attuale) oltre il 44% del totale del gettito riferibile al tributo. La deducibilità dei contributi sociali comporta nelle nostre stime una riduzione del gettito che, nel complesso delle Regioni a statuto ordinario, raggiunge il 12,6%. Naturalmente il rilievo della riduzione sul gettito complessivo dipende, a livello regionale, dalla quota di questo assicurata dalla base imponibile non pubblica: nel Mezzogiorno la contrazione è di poco superiore al 10%; cresce al 13,3% nelle aree nel Nord.

⁶³ Le stime vanno valutate con cautela. Il riferimento ai dati di gettito 2001 (gli unici al momento disponibili), può portare ad una sopravvalutazione dell'impatto sul gettito delle misure di correzione proposte. Non è infatti possibile tenere conto di modifiche della normativa Irap intervenute negli esercizi successivi.

⁶⁴ La simulazione ha richiesto l'utilizzo di dati sulle retribuzioni e sui contributi per settore e per Regione. Tali dati non sono traibili dai prospetti della dichiarazione Irap; si è pertanto dovuto ricorrere a quelli di fonte Istat relativi ad entrambi gli aggregati. I dati di contabilità nazionale e regionale sono stati "depurati" degli importi imputabili a retribuzioni di lavoratori irregolari (in base alle stesse stime Istat). E' stato così possibile ricostruire un quadro nazionale e regionale in grado di fornire prime indicazioni sull'impatto sulla base imponibile regionale e sul gettito del tributo delle variazioni relative al costo del lavoro e ai contributi

⁶⁵ L'indicazione nella dichiarazione dei dati relativi ai versamenti di premi assicurativi anti-infortunistici all'Inail (di cui è consentita la deduzione dalla base imponibile dell'imposta ma di cui non si disponeva di una ripartizione per Regione) ha permesso una verifica della congruenza dei dati di retribuzione e contributi tratti dall'Istat con quelli impliciti dei soggetti percossi dal tributo. Si sono pertanto calcolati a livello di singolo settore le aliquote medie dei premi pagati nell'anno. In base a tali aliquote è stato possibile risalire alla massa retributiva. Gli importi così calcolati sono risultati coerenti con quelli ricavati sulla base dei dati Istat.

TAB 23

L'Irap: una stima dell'impatto sul gettito della deducibilità di contribuiti e costo del lavoro

REGIONI	Situazione di base		Peso del gettito coperto dalla P.A.	Le stime		L'ipotesi di deducibilità dei contribuiti			Riequilibrio del gettito con incremento uniforme dell'aliquota dello 0,82%	La leva fiscale			L'ipotesi di deducibilità del costo del lavoro		
	Gettito Irap 2001	di cui gettito da A.P.		stima della perdita di gettito dovuta alla deducibilità dei contribuiti	stima della perdita di gettito nel caso di deducibilità del costo del lavoro	Peso riduzione solo oneri	Peso riduzione oneri su Irap Privata	quota AP dopo riduzione oneri		Risorse aggiuntive con aumento dell'aliquota di 0,5% pre modifica	Risorse aggiuntive con aumento dell'aliquota di 0,5% dopo modifica	variazione della leva fiscale	Peso riduzione costo lavoro	Peso riduzione costo lavoro su Irap Privata	quota AP dopo riduzione costo lavoro
Piemonte	2.498.386	515.505	20,6	363.443	1.244.966	14,5	18,3	24,1	2.450.149	232.001	189.789	-18,2	49,8	62,8	41,1
Lombardia	7.076.992	963.433	13,6	943.634	3.241.486	13,3	15,4	15,7	7.144.507	711.652	602.478	-15,3	45,8	53,0	25,1
Veneto	2.856.530	533.246	18,7	368.498	1.290.237	12,9	15,9	21,4	2.872.051	273.908	231.026	-15,7	45,2	55,5	34,0
Liguria	798.260	261.222	32,7	98.121	358.112	12,3	18,3	37,3	792.599	62.719	51.473	-17,9	44,9	66,7	59,3
Emilia	2.726.762	503.008	18,4	351.467	1.221.586	12,9	15,8	21,2	2.745.047	263.714	222.808	-15,5	44,8	54,9	33,4
Toscana	1.979.135	500.243	25,3	242.878	874.020	12,3	16,4	28,8	1.984.018	174.484	146.282	-16,2	44,2	59,1	45,3
Marche	759.073	204.218	26,9	95.275	341.510	12,6	17,2	30,8	757.256	65.109	54.072	-17,0	45,0	61,5	48,9
Umbria	395.230	129.632	32,8	48.648	178.787	12,3	18,3	37,4	392.273	31.324	25.720	-17,9	45,2	67,3	59,9
Lazio	3.223.457	958.390	29,7	383.229	1.387.121	11,9	16,9	33,7	3.227.434	262.593	218.937	-16,6	43,0	61,2	52,2
Abruzzo	528.499	178.877	33,8	60.699	226.589	11,5	17,4	38,2	525.476	41.510	34.440	-17,0	42,9	64,8	59,2
Molise	105.948	48.243	45,5	11.859	48.226	11,2	20,6	51,3	103.345	6.873	5.491	-20,1	45,5	83,6	83,6
Campania	1.702.230	762.650	44,8	184.246	774.061	10,8	19,6	50,2	1.668.263	110.724	89.239	-19,4	45,5	82,4	82,2
Puglia	1.193.579	533.334	44,7	124.408	512.534	10,4	18,8	49,9	1.178.199	79.354	64.707	-18,5	42,9	77,6	78,3
Basilicata	192.929	91.442	47,4	19.051	78.608	9,9	18,8	52,6	194.173	12.087	9.906	-18,0	40,7	77,5	80,0
Calabria	527.585	304.253	57,7	41.970	208.473	8,0	18,8	62,7	529.804	26.614	21.802	-18,1	39,5	93,3	95,3
Totale	26.564.595	6.487.696	24,4	3.337.427	11.986.315	12,6	16,6	27,9	26.564.595	2.354.663	1.968.169	-16,4	45,1	59,7	44,5

L'Irap: una stima dell'impatto sul gettito della deducibilità di contributi e costo del lavoro

	Situazione di base			Le stime		L'ipotesi di deducibilità dei contributi			Riequilibrio del gettito con incremento uniforme dell'aliquota dello 0,82%	La leva fiscale			L'ipotesi di deducibilità del costo del lavoro		
	Gettito Irap 2001	di cui gettito da A.P.	Peso del gettito coperto dalla P.A.	stima della perdita di gettito dovuta alla deducibilità dei contributi	stima della perdita di gettito nel caso di deducibilità del costo del lavoro	Peso riduzione solo oneri	Peso riduzione oneri su Irap Privata	quota AP dopo riduzione oneri		Risorse aggiuntive con aumento dell'aliquota di 0,5% pre modifica	Risorse aggiuntive con aumento dell'aliquota di 0,5% dopo modifica	variazione della leva fiscale	Peso riduzione costo lavoro	Peso riduzione costo lavoro su Irap Privata	quota AP dopo riduzione costo lavoro
Nord	15.956.930	2.776.414	17,4	2.125.163	7.356.386	13,3	16,1	20,1	16.004.354	1.543.993	1.297.573	-16,0	46,1	55,8	32,3
Centro	6.356.895	1.792.483	28,2	770.030	2.781.438	12,1	16,9	32,1	6.360.982	533.509	445.010	-16,6	43,8	60,9	50,1
Sud	4.250.770	1.918.799	45,1	442.234	1.848.491	10,4	19,0	50,4	4.199.260	277.161	225.585	-18,6	43,5	79,3	79,9
Totale RO	26.564.595	6.487.696	24,4	3.337.427	11.986.315	12,6	16,6	27,9	26.564.595	2.354.663	1.968.169	-16,4	45,1	59,7	44,5

Fonte: elaborazioni Corte dei Conti su dati Istat e Mef

Il risultato muta significativamente se si considera il peso della variazione sul gettito del solo settore privato:

- con la deduzione dei contributi, il gettito dell'Irap privata si riduce di poco meno del 17%;
- nel Nord la contrazione è pari al 16,1% (poco maggiore nel Centro, 16,9%), mentre nel Sud raggiunge il 19%;
- il peso dell'Irap pubblica, che cresce dal 24,4% al 28% nel complesso delle Regioni, nel Sud rappresenta oltre il 50% del gettito complessivo.

Ben maggiore l'impatto dell'ipotesi più estrema di deducibilità dall'imponibile Irap del complesso del costo del lavoro. Nelle stime il calo del gettito è superiore al 45% del totale, circa il 60% del gettito dell'Irap privata. Nel Sud la quota di gettito assicurata dalla amministrazione Pubblica raggiunge l'80%; anche nel Centro la quota pubblica supera il 50% del gettito complessivo; cambia di fatto la stessa natura del tributo.

Nella seconda parte della tabella, relativamente alla sola ipotesi di deduzione dei contributi, si è poi calcolata la variazione di aliquota che consentirebbe di annullare la perdita del gettito. Ci si è naturalmente limitati a calcolare l'incremento standard (senza differenziazioni settoriali da applicare alle aliquote medie effettive (come calcolate a partire dai dati delle dichiarazioni 2001) del settore privato. L'incremento è di fatto contenuto (+0,8%) e consente di mantenere il gettito originario senza rilevanti effetti redistributivi tra aree (questo proprio grazie all'ipotesi di incremento costante per tutti i settori).

Nelle colonne successive della tabella si è voluta misurare la riduzione in termini di leva fiscale: si è in altri termini valutata la riduzione del gettito autonomamente attivabile con un incremento discrezionale delle aliquote dello 0,5%, prima e dopo la modifica della base imponibile del tributo. Anche in questo caso si è assunta l'ipotesi di un incremento uniforme per settori. Il gettito attivabile si riduce del 16%, quota che cresce al 19% nel Sud. Il dato in termini *pro-capite* consente di meglio apprezzare la riduzione delle potenzialità di gettito del tributo. Un tema che non potrà non pesare nelle scelte da assumere in sede di riforma della tassazione regionale.

2.5 Alcune osservazioni conclusive

La ricostruzione dei principali eventi che hanno interessato il sistema di finanziamento regionale nell'ultimo anno consente di proporre alcune osservazioni di sintesi sui problemi che il sistema regionale si trova ad affrontare per il finanziamento delle funzioni assegnate nel nuovo contesto istituzionale.

L'anno che si è chiuso ha visto venire al pettine i nodi di un sistema per troppo tempo sottoposto alle incertezze di un complesso e contrastato cantiere istituzionale.

Il blocco del decreto legislativo 56/2000, il rinvio nell'adozione degli elementi su cui disegnare il quadro di riferimento per la finanza decentrata, la stessa incertezza su quali debbano essere gli elementi fondanti del sistema fiscale territoriale, rappresentano i risultati di una difficoltà diffusa. Vi è accordo, infatti, sulla necessità di garantire a tutti gli enti le risorse necessarie per la fornitura dei livelli essenziali delle prestazioni, di limitare il ricorso a trasferimenti e contributi aggiuntivi e centrare il sistema di finanziamento su entrate fiscali autonome o compartecipate; di fondare il sistema perequativo sulla identificazione di costi standard per funzioni, incentivando tuttavia i recuperi di efficienza e lo sforzo fiscale degli enti con minore capacità fiscale. Ma l'individuazione di un nuovo assetto finanziario territoriale basato su tali elementi comuni si scontra ancora con le resistenze a prevedere un effettivo abbandono del criterio di riparto dei fondi in base alla spesa storica, con le difficoltà di pervenire ad un ridisegno dei criteri di riparto del fabbisogno sanitario, con la riluttanza a concepire un passaggio ad un sistema istituzionale decentrato che coniughi autonomia e responsabilità.

In questo quadro non sono mancate le spinte positive come quelle che hanno portato le Amministrazioni regionali a adeguare le proprie strutture ad una crescente responsabilità gestionale ma sotto un "virtuoso" vincolo di bilancio; a migliorare la capacità di gestire i propri cespiti patrimoniali e fiscali; ad accrescere le capacità di ricorso ai mercati finanziari; a gestire con responsabilità la leva fiscale non solo a copertura delle spese ma anche a sostegno dello sviluppo produttivo.

Il prolungarsi di questa fase di indeterminatezza rischia oggi, tuttavia, in un quadro di disponibilità finanziarie sempre più ridotte, di risultare non più sostenibile. La mancanza di elementi e di strumenti di responsabilità fiscale e di un quadro di riferimento per la gestione del coordinamento a livello regionale, riduce le possibilità di predisporre una adeguata programmazione del territorio, incidendo per questa via anche sulla possibilità di intervenire sulla competitività del sistema economico complessivo.

3 Il finanziamento delle funzioni amministrative trasferite alle Regioni

Anche quest'anno deve registrarsi un ulteriore allungamento dei tempi necessari per la conclusione della fase transitoria prevista per il finanziamento delle funzioni attribuite alle Regioni con i decreti legislativi attuativi della delega conferita al Governo con la legge 59/97.

Il termine per la soppressione dei trasferimenti relativi al finanziamento delle funzioni attribuite alle Regioni era stato fissato inizialmente dal decreto legislativo 56/2000 a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo al completamento del procedimento di identificazione delle risorse.

Tale processo si è concluso, per la maggior parte delle funzioni, entro il 31 dicembre 2000. Dopo tale data, sono stati previsti esclusivamente i provvedimenti modificativi dei DPCM che individuavano le quote di ripartizione tra Regioni e il DPCM 11 maggio 2001 di individuazione delle risorse in materia di agricoltura.

Nonostante il completamento degli adempimenti, la data di trasformazione è stata più volte procrastinata. La finanziaria 2003 aveva già previsto il rinvio di un anno, disponendo inoltre l'esclusione, tra i trasferimenti da abolire, di quelli per l'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale e l'accorpamento di tutti i trasferimenti di parte corrente ancora esistenti in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia. Un rinvio rinnovato dal decreto legge 355/03 al 2005. Nel corso del 2004 il decreto legge 168, modificando l'articolo 6 del decreto legislativo 56/2000, aveva poi stabilito che per l'anno 2005, nella determinazione della compartecipazioni all'IVA, dell'addizionale Irpef e dell'accisa sulle benzine, si sarebbe dovuto tenere conto delle risorse finanziarie destinate ad assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle Regioni a statuto ordinario.

Il congelamento del sistema di finanziamento delle Regioni e, quindi, l'impossibilità di individuare un riferimento cui ricollegare la trasformazione in tributi propri di tali somme, ha reso necessario un ulteriore allungamento dei tempi. Il decreto legge 35/2005 ha differito il momento della trasformazione al 1° gennaio 2006.

Continuano infine a rimanere irrisolte questioni ulteriori:

- l'identificazione delle risorse a regime per l'edilizia residenziale pubblica;
- la verifica nell'adeguatezza delle risorse in base ai risultati della prima fase di attuazione;
- l'individuazione di meccanismi di concertazione tra diversi livelli di governo per la valutazione e l'aggiornamento dei fabbisogni e un coerente trattamento degli stessi nell'ambito dei documenti programmatici complessivi.

3.1 Le erogazioni alle Regioni nel 2004

L'aggiornamento dei dati relativi alle risorse effettivamente erogate alle Regioni nel 2004 per il finanziamento delle competenze trasferite in attuazione del cosiddetto federalismo amministrativo è condotto sulla base di una ricostruzione per settore svolta a partire dai dati della Ragioneria generale dello Stato [IGePA]. Tali informazioni sono state integrate con quelle traibili dall'esame dei singoli decreti di attribuzione delle somme approvati in corso d'anno.

La tabella 24 fornisce la ripartizione delle risorse nel 2004, con riferimento ai diversi settori di competenza (in appendice al capitolo sono poi riportati in dettaglio i dati relativi alle erogazioni relative al 2000, 2001, 2002 e 2003). Sono dati relativi alle erogazioni e, quindi, possono risentire della diversa velocità con cui sono stati disposti a favore degli enti territoriali i trasferimenti effettivi rispetto a quelli programmati; un aspetto che può incidere sulla significatività immediata di un confronto tra esercizi.

L'ammontare delle erogazioni ha raggiunto nel 2004 i 4.447 milioni di euro (erano stati 4.581 nel 2003, 5.293 nel 2002 e 3.586 nel 2001). Dal 2000 le risorse erogate ammontano a 18.306 milioni di euro.

Nel 2004 non vi sono state variazioni di rilievo rispetto all'anno precedente nella gestione dei trasferimenti. Marginali le modifiche intervenute:

- i fondi destinati alla viabilità sono passati dai 441 milioni di euro del 2003 a circa 505 milioni nel 2004. Si tratta di un andamento da ricondurre al venir meno della riduzione disposta dalla legge finanziaria per il 2001. L'importo su cui si applicava la riduzione (e che nel 2004 viene riconosciuto per intero) è rimasto quello individuato con il DPCM in attuazione del d.lgs. 112/97. L'importo netto è poi mutato per il variare della quota di risorse del demanio idrico portate in compensazione;
- i trasferimenti per gli incentivi alle imprese alle Regioni a statuto ordinario conoscono nel complesso un lieve aumento. Non si tratta di una crescita effettiva di risorse, ma dell'effetto della revisione delle quote di riparto. Il DPCM del luglio 2003, fermo restando nel complesso l'importo riconosciuto alle Regioni, ha disposto una modifica delle quote che ha comportato una variazione in crescita di quelle destinate alle Regioni a statuto ordinario;
- gli importi per le opere pubbliche si riducono. Si tratta tuttavia di una flessione che riguarda le sole erogazioni complessive e che si concentra su quanto riconosciuto alla Regione Piemonte per l'Autorità del Po' e alle Regioni del Nord per somme pregresse. Il confronto con il dato di competenza 2003 rileva variazioni esclusivamente legate alle compensazioni per i canoni idrici;

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB 24

FINANZIAMENTO FUNZIONI TRASFERITE
EROGAZIONI 2004

(in migliaia di euro)

REGIONI	Viabilità	Tr.pu.lo.	Sanità Vet.	OO.PP.	Inc. Impr.	Merc. Lav.	Agr.	Ambiente	Edilizia res. pubblica	Personale	Settori minori	TOTALE
Piemonte	55.222	181.817	4.617	37.674	62.344	2.694	22.569	25.568	60.825	1.200	807	455.337
Lombardia	55.511	314.104	8.758	3.241	132.373	3.083	36.773	40.256	97.108	990	1.322	693.519
Veneto	44.882	94.409	4.890	13.611	80.012	1.914	26.983	17.266	38.763	5.546	1.331	329.607
Liguria	20.369	69.281	1.929	462	17.093	2.070	3.789	8.689	20.536	931	582	145.731
E. Romagna	59.366	107.412	9.672	1.061	70.672	2.147	32.322	25.534	63.342	1.020	1.274	373.822
Toscana	60.057	157.656	3.350	0	52.245	2.579	13.848	26.715	49.789	1.201	1.168	368.608
Umbria	28.712	40.438	727	352	11.755	1.319	5.803	7.143	21.304	203	600	118.356
Marche	27.220	28.214	2.613	372	25.559	1.770	9.333	3.328	16.394	2.308	675	117.786
Lazio	44.754	224.710	9.669	9.485	31.214	3.825	16.524	25.790	85.790	5.705	1.132	458.598
Abruzzo	43.465	60.747	2.838	800	19.138	1.495	10.186	10.777	16.358	1.749	838	168.391
Molise	4.057	17.678	472	1.917	4.012	804	3.891	4.038	5.039	410	420	42.738
Campania	11.511	276.255	12.534	779	58.140	3.917	17.775	10.881	74.828	1.972	1.155	469.747
Puglia	25.224	213.784	7.965	9.290	46.248	2.952	27.493	25.282	49.665	3.066	1.536	412.505
Basilicata	23.722	40.588	2.077	91	10.046	1.441	8.485	8.036	11.072	456	399	106.413
Calabria	610	107.745	3.864	520	15.297	2.963	13.148	9.892	29.036	1.218	1.160	185.453
TOTALE	504.682	1.934.838	75.975	79.655	636.148	34.973	248.922	249.195	639.849	27.975	14.399	4.446.611

REGIONI	Viabilità	Trasp. Pubbl. Loc.	Sanità Vet.	OO.PP.	Inc. Impr.	Merc. Lav.	Agr.	Ambiente	Edilizia res. pubblica	Personale trasf. o risorse sottruttive	Settori minori	TOTALE
Piemonte	12,1	39,9	1,0	8,3	13,7	0,6	5,0	5,6	13,4	0,3	0,2	100,0
Lombardia	8,0	45,3	1,3	0,5	19,1	0,4	5,3	5,8	14,0	0,1	0,2	100,0
Veneto	13,6	28,6	1,5	4,1	24,3	0,6	8,2	5,2	11,8	1,7	0,4	100,0
Liguria	14,0	47,5	1,3	0,3	11,7	1,4	2,6	6,0	14,1	0,6	0,4	100,0
E. Romagna	15,9	28,7	2,6	0,3	18,9	0,6	8,6	6,8	16,9	0,3	0,3	100,0
Toscana	16,3	42,8	0,9	0,0	14,2	0,7	3,8	7,2	13,5	0,3	0,3	100,0
Umbria	24,3	34,2	0,6	0,3	9,9	1,1	4,9	6,0	18,0	0,2	0,5	100,0
Marche	23,1	24,0	2,2	0,3	21,7	1,5	7,9	2,8	13,9	2,0	0,6	100,0
Lazio	9,8	49,0	2,1	2,1	6,8	0,8	3,6	5,6	18,7	1,2	0,2	100,0
Abruzzo	25,8	36,1	1,7	0,5	11,4	0,9	6,0	6,4	9,7	1,0	0,5	100,0
Molise	9,5	41,4	1,1	4,5	9,4	1,9	9,1	9,4	11,8	1,0	1,0	100,0
Campania	2,5	58,8	2,7	0,2	12,4	0,8	3,8	2,3	15,9	0,4	0,2	100,0
Puglia	6,1	51,8	1,9	2,3	11,2	0,7	6,7	6,1	12,0	0,7	0,4	100,0
Basilicata	22,3	38,1	2,0	0,1	9,4	1,4	8,0	7,6	10,4	0,4	0,4	100,0
Calabria	0,3	58,1	2,1	0,3	8,2	1,6	7,1	5,3	15,7	0,7	0,6	100,0
TOTALE	11,3	43,5	1,7	1,8	14,3	0,8	5,6	5,6	14,4	0,6	0,3	100,0

- anche la variazione per gli interventi di edilizia residenziale è esclusivamente in termini di pagamenti. L'importo riconosciuto (e pagato) nel 2004 risulta uguale a quello di competenza 2003. Va tuttavia considerato che in questo caso le somme riconosciute sono relative a limiti

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di impegno pregressi per opere deliberate nel passato. Manca al momento un DPCM che attribuisca alla funzione risorse per la gestione delle competenze territoriali;

- a regime l'importo relativo al demanio idrico (202 mila euro). Nel 2003, degli 83 milioni di euro, solo 50 mila erano relativi agli oneri per il personale della gestione a regime attribuita nel corso dell'anno.

TAB 24 segue

REGIONI	Viabilità	Trasp. Pubbl. Loc.	Sanità Vet.	OO.PP.	Inc. Impr.	Merc. Lav.	Agr.	Ambiente	Edilizia res. pubblica	Personale trasferito risorse sostitutive	Settori minori	TOTALE
Piemonte	10,9	9,4	6,1	47,3	9,8	7,7	9,1	10,3	9,5	4,3	5,6	10,2
Lombardia	11,0	16,2	11,5	4,1	20,8	8,8	14,8	16,2	15,2	3,5	9,2	15,6
Veneto	8,9	4,9	6,4	17,1	12,6	5,5	10,8	6,9	6,1	19,8	9,2	7,4
Liguria	4,0	3,6	2,5	0,6	2,7	5,9	1,5	3,5	3,2	3,3	4,0	3,3
E. Romagna	11,8	5,6	12,7	1,3	11,1	6,1	13,0	10,2	9,9	3,6	8,8	8,4
Toscana	11,9	8,1	4,4	0,0	8,2	7,4	5,6	10,7	7,8	4,3	8,1	8,3
Umbria	5,7	2,1	1,0	0,4	1,8	3,8	2,3	2,9	3,3	0,7	4,2	2,7
Marche	5,4	1,5	3,4	0,5	4,0	5,1	3,7	1,3	2,6	8,3	4,7	2,6
Lazio	8,9	11,6	12,7	11,9	4,9	10,9	6,6	10,3	13,4	20,4	7,9	10,3
Abruzzo	8,6	3,1	3,7	1,0	3,0	4,3	4,1	4,3	2,6	6,3	5,8	3,8
Molise	0,8	0,9	0,6	2,4	0,6	2,3	1,6	1,6	0,8	1,5	2,9	1,0
Campania	2,3	14,3	16,5	1,0	9,1	11,2	7,1	4,4	11,7	7,0	8,0	10,6
Puglia	5,0	11,0	10,5	11,7	7,3	8,4	11,0	10,1	7,8	11,0	10,7	9,3
Basilicata	4,7	2,1	2,7	0,1	1,6	4,1	3,4	3,2	1,7	1,6	2,8	2,4
Calabria	0,1	5,6	5,1	0,7	2,4	8,5	5,3	4,0	4,5	4,4	8,1	4,2
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

FONTE: elaborazioni Corte dei Conti su dati Ministero dell'economia e delle finanze - IGePA

Anche nel 2004 oltre l'83,5% delle erogazioni complessive per trasferimenti è attribuibile a soli quattro comparti: al trasporto pubblico locale va il 43,5% delle somme trasferite, all'edilizia pubblica residenziale il 14,4%, agli incentivi alle imprese il 14,3% e agli interventi per la viabilità l'11,3%.

Un risultato in linea con la distribuzione media dell'intero periodo: tra il 2000 e il 2004 agli stessi quattro settori è andato oltre l'81% delle risorse. Si tratta degli interventi per la viabilità, con il 9,7% delle somme (1.777 milioni di euro); per il trasporto pubblico locale, con il 42,2% delle somme (7.732 milioni di euro); per il sostegno delle imprese, con il 15,5% (2.841 milioni) e per l'edilizia residenziale, con il 14% (2.559 milioni di euro) (si veda la tabella 25).

La ripartizione complessiva delle erogazioni tra Regioni non presenta nel 2004 variazioni significative rispetto agli anni precedenti: il peso delle risorse erogate alla Lombardia è del 15,6% (nel quinquennio la quota della Regione è del 16,%). A Piemonte, Campania e Lazio vanno, nel 2004, rispettivamente il 10,2%, il 10,6% e il 10,3% (nel quadriennio alle tre Regioni

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB 25

FINANZIAMENTO FUNZIONI TRASFERITE
EROGAZIONI 2000 - 2004

(in migliaia di euro)

REGIONI	Viabilità	Tr.pu.ulo.	Sanità Vet.	OO.PP.	Inc. Impr.	Merc. Lav.	Agr.	Ambiente	Edilizia res. pubblica	Personale	Settori minori	TOTALE
Piemonte	199.148	727.268	26.582	148.292	285.602	13.511	100.364	94.323	243.301	3.537	17.653	1.859.581
Lombardia	205.177	1.251.001	70.209	45.005	595.589	16.385	167.318	151.231	388.429	3.236	33.475	2.927.055
Veneto	157.709	377.636	34.844	60.562	359.527	10.272	118.778	62.658	155.052	14.012	21.034	1.372.086
Liguria	66.065	277.121	15.231	22.647	64.074	10.435	17.041	31.805	82.144	2.470	7.547	596.580
E.Romagna	200.819	429.648	65.186	33.054	313.916	11.847	141.102	94.075	253.368	2.273	13.101	1.558.388
Toscana	208.389	630.627	23.617	7.954	240.850	13.361	62.091	102.721	199.155	3.318	12.854	1.504.938
Umbria	95.946	161.752	5.261	1.415	52.863	6.604	26.059	25.358	85.216	532	3.312	464.318
Marche	82.078	112.672	22.624	8.871	115.277	9.060	42.357	11.733	65.576	6.788	4.243	481.278
Lazio	161.129	898.840	47.502	38.611	103.051	19.055	74.832	97.691	343.159	15.283	7.388	1.806.541
Abruzzo	144.717	242.988	23.893	3.208	86.136	7.752	46.474	39.642	65.432	4.165	4.652	669.059
Molise	13.464	70.712	3.095	7.768	19.382	4.132	17.865	15.697	20.156	1.096	1.870	175.238
Campania	38.333	1.105.020	79.367	10.780	270.877	20.314	81.077	42.306	299.312	4.766	10.112	1.962.264
Puglia	94.201	855.136	44.188	38.701	213.623	15.248	124.814	101.020	198.660	8.415	8.496	1.702.502
Basilicata	78.544	162.349	7.288	2.914	47.125	7.225	38.354	31.668	44.287	1.142	1.755	422.651
Calabria	31.558	429.945	26.325	1.811	73.306	15.247	59.119	42.482	116.143	3.252	5.060	804.248
TOTALE	1.777.278	7.732.716	495.212	431.590	2.841.197	180.450	1.117.646	944.409	2.559.393	74.285	152.551	18.306.726

REGIONI	Viabilità	Trasp. Pubbl. Loc.	Sanità Vet.	OO.PP.	Inc. Impr.	Merc. Lav.	Agr.	Ambiente	Edilizia res. pubblica	Personale trasf. o risorse sottrattive	Settori minori	TOTALE
Piemonte	10,7	39,1	1,4	8,0	15,4	0,7	5,4	5,1	13,1	0,2	0,9	100,0
Lombardia	7,0	42,7	2,4	1,5	20,3	0,6	5,7	5,2	13,3	0,1	1,1	100,0
Veneto	11,5	27,5	2,5	4,4	26,2	0,7	8,7	4,6	11,3	1,0	1,5	100,0
Liguria	11,1	46,5	2,6	3,8	10,7	1,7	2,9	5,3	13,8	0,4	1,3	100,0
E. Romagna	12,9	27,6	4,2	2,1	20,1	0,8	9,1	6,0	16,3	0,1	0,8	100,0
Toscana	13,8	41,9	1,6	0,5	16,0	0,9	4,1	6,8	13,2	0,2	0,9	100,0
Umbria	20,7	34,8	1,1	0,3	11,4	1,4	5,6	5,5	18,4	0,1	0,7	100,0
Marche	17,1	23,4	4,7	1,8	24,0	1,9	8,8	2,4	13,6	1,4	0,9	100,0
Lazio	8,9	49,8	2,6	2,1	5,7	1,1	4,1	5,4	19,0	0,8	0,4	100,0
Abruzzo	21,6	36,3	3,6	0,5	12,9	1,2	6,9	5,9	9,8	0,6	0,7	100,0
Molise	7,7	40,4	1,8	4,4	11,1	2,4	10,2	9,0	11,5	0,6	1,1	100,0
Campania	2,0	56,3	4,0	0,5	13,8	1,0	4,1	2,2	15,3	0,2	0,5	100,0
Puglia	5,5	50,2	2,6	2,3	12,5	0,9	7,3	5,9	11,7	0,5	0,5	100,0
Basilicata	18,6	38,4	1,7	0,7	11,1	1,7	9,1	7,5	10,5	0,3	0,4	100,0
Calabria	3,9	53,5	3,3	0,2	9,1	1,9	7,4	5,3	14,4	0,4	0,6	100,0
TOTALE	9,7	42,2	2,7	2,4	15,5	1,0	6,1	5,2	14,0	0,4	0,8	100,0

stato erogato rispettivamente il 10,2, il 10,7% e il 9,9% del totale).

TAB 25 segue

REGIONI	Viabilità	Trasp. Pubbl. Loc.	Sanità Vet.	OO.PP.	Inc. Impr.	Merc. Lav.	Agr.	Ambiente	Edilizia res. pubblica	Personale trasf o risorse sostitutive	Settori minori	TOTALE
Piemonte	11,2	9,4	5,4	34,4	10,1	7,5	9,0	10,0	9,5	4,8	11,6	10,2
Lombardia	11,5	16,2	14,2	10,4	21,0	9,1	15,0	16,0	15,2	4,4	21,9	16,0
Veneto	8,9	4,9	7,0	14,0	12,7	5,7	10,6	6,6	6,1	18,9	13,8	7,5
Liguria	3,7	3,6	3,1	5,2	2,3	5,8	1,5	3,4	3,2	3,3	4,9	3,3
E. Romagna	11,3	5,6	13,2	7,7	11,0	6,6	12,6	10,0	9,9	3,1	8,6	8,5
Toscana	11,7	8,2	4,8	1,8	8,5	7,4	5,6	10,9	7,8	4,5	8,4	8,2
Umbria	5,4	2,1	1,1	0,3	1,9	3,7	2,3	2,7	3,3	0,7	2,2	2,5
Marche	4,6	1,5	4,6	2,1	4,1	5,0	3,8	1,2	2,6	9,1	2,8	2,6
Lazio	9,1	11,6	9,6	8,9	3,6	10,6	6,7	10,3	13,4	20,6	4,8	9,9
Abruzzo	8,1	3,1	4,8	0,7	3,0	4,3	4,2	4,2	2,6	5,6	3,0	3,7
Molise	0,8	0,9	0,6	1,8	0,7	2,3	1,6	1,7	0,8	1,5	1,2	1,0
Campania	2,2	14,3	16,0	2,5	9,5	11,3	7,3	4,5	11,7	6,4	6,6	10,7
Puglia	5,3	11,1	8,9	9,0	7,5	8,5	11,2	10,7	7,8	11,3	5,6	9,3
Basilicata	4,4	2,1	1,5	0,7	1,7	4,0	3,4	3,4	1,7	1,5	1,2	2,3
Calabria	1,8	5,6	5,3	0,4	2,6	8,4	5,3	4,5	4,5	4,4	3,3	4,4
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

FONTE: elaborazioni Corte dei Conti su dati Ministero dell'economia e delle finanze – IgePA

3.2 Le risorse per il finanziamento delle funzioni trasferite

I dati relativi alle erogazioni finora utilizzati non consentono di cogliere appieno la dimensione delle risorse trasferite per settore, né di avere una rappresentazione pienamente confrontabile per Regione. Ciò è dovuto a due cause principali:

- i dati scontano i proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico. Come è noto, infatti, a partire dal 2003, le erogazioni delle somme destinate a cinque comparti (ambiente, opere pubbliche, viabilità, trasporti e protezione civile) risentono della applicazione del DPCM del 12 ottobre 2000, che, all'articolo 2, ha previsto che i proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico, introitati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo 112/98, siano posti a compensazione delle risorse finanziarie da trasferire dal bilancio dello Stato per l'esercizio delle funzioni conferite. Si tratta di entrate per 130,3 milioni di euro, la cui distribuzione non è uniforme tra Regioni;
- le scelte, non sempre omogenee, operate nelle diverse realtà in tema di ripartizione delle risorse tra livelli di governo, rendono più difficile una corretta percezione della distribuzione settoriale e territoriale degli interventi. Si tratta di differenze che incidono in special modo sugli importi attribuiti per la viabilità e per l'ambiente.